

Codice A1813C

D.D. 26 gennaio 2024, n. 158

Concessione demaniale per la realizzazione di nuovo scarico fognatura bianca nel corpo ricettore Dora Riparia - Comune di Torino - D (TO) - Demanio idrico fluviale - TOSC6375 - Autorizzazione AIPO N.1304 del 12/01/2024 - Richiedente - Città di Torino.



ATTO DD 158/A1813C/2024

DEL 26/01/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: Concessione demaniale per la realizzazione di nuovo scarico fognatura bianca nel corpo ricettore Dora Riparia - Comune di Torino - D (TO) - Demanio idrico fluviale - TOSC6375 – Autorizzazione AIPO N.1304 del 12/01/2024 – Richiedente – Città di Torino.

La Città di Torino con sede Piazza San Giovanni 5 - Torino in data 01/05/2022 – Prot. N° 33001, ha presentato domanda di concessione demaniale per la realizzazione di nuovo scarico fognatura bianca nel corpo ricettore Dora Riparia - Comune di Torino - (TO), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

Il Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi della L.R. 12/2004 e del Regolamento Regionale n° 14/R/2004, ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile.

Con nota n° 48267/A1813C del 10/11/2023 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 del Regolamento regionale n° 14/R/2004.

Con nota del 11/01/2023 – Prot. N° 905 è stato richiesto all'A.I.P.O il parere di competenza.

Con nota del 08/01/2024 è stato sollecitato il parere all'A.I.P.O essendo trascorso un anno dalla richiesta.

L'A.I.P.O. ha rilasciato il nulla osta idraulico in data 12/01/2024 n° 1304 – Pratica 684/2022A - allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni 19 sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Considerato che il concessionario, ai sensi dell'Art. 10, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle

concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come "Regolamento regionale" è esonerato dal pagamento della cauzione;

Dato atto che:

- entro 30 gg dalla data del presente provvedimento il richiedente dovrà sottoscrivere il disciplinare e provvedere al pagamento del rateo del canone ai sensi dell'art. 12 del regolamento.

- il canone annuo è determinato in Euro 191,00 (Euro centonovantuno/00), ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con d.d. n. 3484 del 24.11.2021, come rettificata dalla d.d. n. 3928 del 28.12.2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1 – 4046 del 17.10.2016 e successiva D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il Regio Decreto n. 523 del 25/7/1904: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie".;
- Vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- Vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- Vista l'art 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".;
- Vista la L.R. 12/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011.;

determina

di dare atto che l'autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904, è stata rilasciata dall'A.I.P.O. con proprio nulla osta in data 12/01/2024 n° 1304 – Pratica 684/2022A, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

di concedere, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011, alla Città di Torino la concessione demaniale per la realizzazione di nuovo scarico fognatura bianca nel corpo ricettore Dora Riparia - Comune di Torino - (TO), subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute sulla nota dell'**AIPO prot. N° 1304 del 12/01/2024** allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale;

di accordare la concessione per la durata di anni 19 ovvero fino al **31/12/2043**, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

di prendere atto che il concessionario, ai sensi dell'Art. 10, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle

concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come "Regolamento regionale" è esonerato dal pagamento della cauzione;

di stabilire che il canone annuo, fissato in **€.191,00** è soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta da parte della Regione Piemonte;

di richiedere il rateo del canone e la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i. la mancata firma del disciplinare entro i termini di cui all'art. 12 comporta la cessazione della concessione;

di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

Il funzionario estensore
Dott.ssa Antonella Carrer

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana
di Torino)
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. parere%20AIPO.pdf
2. TOSC6375_BOZZA_DISCIPLINARE_CITTA'_DI_TORINO.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

12/07/2023



Città di Torino
Dipartimento Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità
Divisione Infrastrutture
Servizio Ponti, Vie d'acqua e Infrastrutture
Infrastrutture.Mobilita@cert.comune.torino.it

e, p.c.:
Regione Piemonte
Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana Torino
tecnico.regionale.to@cert.regione.piemonte.it

Moncalieri (TO),

Prot.

Classifica 6.10.20

Oggetto: Richiesta autorizzazione per nuovo sfocio in area Pellerina, sponda destra del fiume Dora Riparia, Torino.

Pratica AIPO n. 684/2022A (da citare nelle risposte)

VISTE le note prot. 13327 del 27.07.2022 (acquisita al protocollo AIPO n. 17993 in pari data) e 7900 del 21.04.2023 (acquisita al protocollo AIPO n. 10144 in pari data), con le quali si richiedeva il parere idraulico per la realizzazione di un nuovo sfocio in sponda destra del fiume Dora Riparia, in località "Parco Pellerina" in comune di Torino;

ESAMINATA la documentazione progettuale pervenuta in data 27.07.2022, datata "Luglio 2022", a firma dell'ing. Peretti;

ESAMINATA l'ulteriore documentazione progettuale successivamente pervenuta in data 21.04.2023, datata "Novembre 2022", a firma dell'ing. Peretti, che aggiorna e sostituisce quella già inoltrata dal Richiedente con la suddetta propria nota n. 13327/2022 che prevede la realizzazione di un intervento nei pressi della "Cascina Basse di Dora", in strada Pellerina int. 22, caratterizzato dalla realizzazione di una condotta interrata per il convogliamento di acque bianche nel Fiume Dora Riparia e del relativo manufatto di sbocco nel medesimo corso d'acqua;

IB/MG/mg

VISTO il R.D. 523/1904, *“Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”*;

per quanto di competenza della scrivente Autorità Idraulica, con la presente si esprime

PARERE FAVOREVOLE AI SOLI FINI IDRAULICI

subordinatamente al recepimento delle seguenti prescrizioni:

- a. ai sensi dell'art. 96 del citato T.U. n. 523/1904, tutte le opere previste in adiacenza al muro arginale (ovvero i tratti di condotta “C-D-F-G”), dovranno essere realizzate avendo cura di rispettare la distanza minima di m 10 tra il muro e il ciglio dello scavo più prossimo al muro stesso;
- b. per le medesime motivazioni di cui al precedente punto a), il pozzetto “G” (erroneamente indicato in sezione con la lettera “F”) dovrà essere realizzato ad almeno 10 m dal ciglio superiore della sponda destra del Fiume Dora Riparia;
- c. il tratto terminale del tubo a valle del pozzetto “G” dovrà essere idoneamente allettato evitando di posarlo direttamente sul profilo naturale dell'alveo;
- d. a valle dello sbocco dovrà esser prevista una idonea platea di dissipazione in continuità con la difesa spondale già prevista in progetto; quest'ultima dovrà essere munita di opportuno dado di fondazione e realizzata in sagoma evitando di posare i massi alla rinfusa;
- e. dovranno essere comunicate le date di inizio e fine lavori;
- f. il Richiedente dovrà attuare in fase di esecuzione delle opere in oggetto ogni azione necessaria a minimizzare i rischi derivanti dall'interferenza tra le opere stesse ed eventuali eventi di piena del fiume Dora Riparia;
- g. il Richiedente dovrà attuare in fase di esecuzione delle opere in oggetto ogni provvedimento che lo Scrivente Ufficio, in qualità di Autorità Idraulica, riterrà opportuno adottare ai fini del buon regime idraulico del corso d'acqua, della salvaguardia delle proprietà demaniali e delle opere idrauliche di competenza e per la garanzia della pubblica incolumità;
- h. per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare, per qualsiasi esigenza idraulica, ivi comprese quelle derivanti da attività di protezione civile connesse ad eventuali fenomeni di piena, il richiedente dovrà adattarsi alle mutate condizioni, anche successivamente all'esecuzione delle opere in oggetto, senza pretendere dall'Agenzia indennizzi di sorta;
- i. rimangono a carico del Richiedente gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere in oggetto derivanti da variazioni plano-altimetriche dell'alveo del fiume Dora Riparia dovute a fenomeni legati al trasporto solido e derivanti da eventi di piena del fiume stesso.
- j. rimane a carico del Richiedente l'onere conseguente la sicurezza durante la realizzazione delle opere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, svincolando questa Agenzia da qualunque responsabilità anche in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua. Pertanto, il richiedente prima dell'inizio delle lavorazioni, dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrometrici conseguenti agli eventi meteorici;

- k. è vietata la formazione di accessi permanenti all'alveo. In alcun caso si potrà danneggiare la stabilità della sponda o delle opere eventualmente presenti su di essa, che altrimenti dovranno essere ripristinate a spese del richiedente.

Le prescrizioni di cui alle precedenti lettere a) ... d) devono essere recepite prima dell'inizio dei lavori trasmettendo alla scrivente Agenzia i relativi elaborati aggiornati come sopra prescritto.

Resta inteso che, per quanto non espressamente prescritto, sono fatte salve e riservate le norme di Polizia Idraulica di cui al T.U. n. 523 del 25 luglio 1904, e che ogni variazione all'intervento proposto comporta automatica revoca del presente benestare; le opere in variante dovranno pertanto formare oggetto di nuova istanza.

Il presente parere è dato fatto salvi i diritti dei terzi restando l'Agenzia ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni responsabilità o molestia anche giudiziale che dovessero intervenire durante l'esecuzione delle lavorazioni in oggetto; il richiedente sarà tenuto all'immediato risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubbliche o private ed al ripristino delle medesime. Diversamente, l'Agenzia farà eseguire direttamente le dovute riparazioni, a spese dell'interessato.

Il presente parere viene rilasciato solo ai fini idraulici e non presume legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto; pertanto, nessuna opera potrà essere intrapresa in mancanza delle necessarie Concessioni od Autorizzazioni di legge, con particolare riferimento alle norme ambientali, paesaggistiche e urbanistiche.

Questa Agenzia si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, ed eventualmente la loro completa rimozione, nel caso in cui, per sopravvenute variazioni delle condizioni del corso d'acqua, le stesse siano giudicate incompatibili con il buon regime idraulico dello stesso.

IL DIRIGENTE

Ing. Isabella Botta

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

IB/MG/mg

REGIONE PIEMONTE

Codice Fiscale 80087670016

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

Pratica TOSC6375- Disciplinare di concessione demaniale

Rep. n° del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la Concessione demaniale per la realizzazione di nuovo scarico fognatura bianca nel corpo ricettore Dora Riparia - Comune di Torino - (TO) ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R e s.m.i.

Richiedente: La Città di Torino con sede Piazza San Giovanni 5 - Torino;

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la Concessione demaniale per la realizzazione di nuovo scarico fognatura bianca nel corpo ricettore Dora Riparia - Comune di Torino - (TO).

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

L'esecuzione delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni, contenute nella Determinazione Dirigenziale del Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino N. del .

Art. 3 - Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni diciannove** e pertanto con scadenza al **31/12/2043**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere, anche parzialmente, la concessione in qualunque momento con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso

d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro.

Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione di cui art. 21 del regolamento, presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza.

Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti

di rimuovere manufatti di rilevante entità. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Canone.

Il concessionario corrisponde alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, determinato sulla base della normativa regionale vigente e soggetto alle variazioni conseguenti a modifiche legislative e regolamentari. Il canone è stabilito, ad oggi, nella misura di **€. 191.00**; Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino allo spirare del 31° giorno. Per ritardi superiori a 30 gg. Si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal 31° giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 - Deposito cauzionale

Il concessionario, ai sensi dell'Art. 10, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come "Regolamento regionale" è esonerato dal pagamento della cauzione.

Art. 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale della Città di Torino. Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Torino li,

Firma del concessionario (1)

per l'Amministrazione concedente

IL SINDACO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Ing. Bruno Ifrigerio

Firmato digitalmente (*)

Firmato digitalmente (*)

(*)Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del d.lgs. 82/2005.

(1) L'autenticità della firma del concessionario deve essere accertata ai sensi del D.P.R. 28/1/2000 n. 445 (attraverso esibizione e allegazione all'atto di copia fotostatica del documento di identità oppure con dichiarazione del funzionario ricevente)